

Prot. inf. 181  
del 23-12-2020



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**  
**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FO-**  
**RENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**CAMERA PENALE DI BOLOGNA**

Protocollo concernente Linee Guida concordate tra la Corte d'Appello di Bologna, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Urocofer e la Camera penale "Franco Bricola" di Bologna ex art. 83 co 6 e 7 DL 18/20 e successive modifiche, per lo svolgimento dei giudizi penali di appello ex art. 23 DL 149/20

Le parti, considerata la novità della normativa processuale introdotta con il D.L. n. 149/2020 e l'emergenza di alcune problematiche applicative

Concordano sui seguenti punti.

Punto 1) Se la trattazione sia iniziata (o comunque sia prefigurata inizialmente) nella forma del rito *camerale speciale* prevista dall'art. 23 co 1, e per qualsiasi motivo (vedi, in particolare, il caso del punto 2) debba proseguire nelle forme ordinarie della trattazione orale, gli atti precedenti mantengono il loro valore proprio; le conclusioni scritte precedentemente inviate valgono come mere memorie.

Punto 2) A seguito di richiesta di trattazione orale formulata ritualmente da una della parti, la trattazione del procedimento si svolge in forma orale anche nei confronti delle altre parti, che non possono opporsi; si applica -con riguardo alle conclusioni già formulate per iscritto- il disposto del superiore punto 1

Punto 3) Nel rito *camerale speciale*, il fatto che il difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato presenti rituali conclusioni scritte è considerato attività processuale equipollente -quanto alla maturazione del diritto ai compensi professionali- alla partecipazione alla udienza. Il difensore predetto può depositare la istanza di liquidazione delle

M. B.

R.

K.

competenze con le stesse forme previste per il deposito delle conclusioni, con atto che precisa il proprio contenuto nella stringa "oggetto" (vedi punto 4).

Punto 4) Le parti, preso atto delle forme telematiche previste dalla legge per la trasmissione alla Cancelleria della Corte delle richieste, delle conclusioni, delle istanze, degli atti difensivi vari, e considerata la necessità di rendere la mail di trasmissione immediatamente intelleggibile, fin dalla enunciazione dell'oggetto, concordano che la mail di trasmissione debba essere formulata secondo un formato standardizzato, che indichi nell'oggetto in forma sintetica: a) sezione di riferimento, b) udienza di riferimento; c) RG. App. di riferimento; d) soggetto di riferimento; e) oggetto dell'istanza.

Esempi:

- a. S.1; ud.16/12; RG.App 2020/1234; per imp. Tizio, istanza di partecipare alla udienza
- b. S.3; ud.18/12; RG.App 2020/5678; per P.Civ. Caio, conclusioni e nota spese;
- c. S.3; ud.18/12; RG.App 2020/5678; per imp. Sempronio richiesta Trattazione Orale;
- d. S.2; ud.22/12; RG.App 2020/0910; per imp. Tizio conclusioni e istanza liquidazione G.P.
- e. S.2; ud.22/12; conclusioni P.G.

Punto 5)

5.1) Le parti concordano che la trasmissione di conclusioni scritte fatta dal P.G. con molto anticipo sulla scadenza del termine di legge può comportare confusione nelle altre parti (indotte a ritenere che si proceda con rito camerale speciale, seppure sia ancora possibile che un'altra parte faccia successiva ma comunque tempestiva istanza di trattazione orale). Al fine di evitare tale confusione le parti concordano che faranno riferimento, per verificare la forma di trattazione dei singoli procedimenti di appello, al solo ruolo di udienza aggiornato di cui al successivo punto 6.

5.2) Se, per qualsiasi motivo, la cancelleria comunica in ritardo le conclusioni scritte del P.G., si conviene che non *saranno considerate tardive le conclusioni scritte delle parti private se comunque depositate entro il 5° giorno successivo alla comunicazione -fatta dalla cancelleria, ex art 23 comma 2 - delle conclusioni del P.G.; ciò vale anche per la nota spese del difensore di imputato ammesso al G.P.*

Punto 6).

6.1) Scaduto il termine perentorio per la formulazione della richiesta di trattazione orale o di comparizione personale dell'imputato, il Presidente forma un aggiornamento del ruolo di udienza in cui annota i procedimenti che saranno trattati in forma orale, indicando a margine degli altri (trattati in forma camerale ex art 23 co. 1) eventuali note o rilievi in ordine alla sua sommaria delibazione di inammissibilità di richiesta tardiva/irrituale. Tale ruolo aggiornato è depositato – per via telematica - in cancelleria; la cancelleria provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito internet ufficiale della Corte ([www.giustizia.bologna.it](http://www.giustizia.bologna.it)); nonché al suo inserimento nella cartella condivisa "magistrati penali".

6.2) Le richieste di trattazione orale proposte oltre i termini perentori ed in forme diverse da quelle previste dalla legge (in particolare le istanze personali dell'imputato, anche se fatte con dichiarazione all'ufficio matricola del carcere oppure all'autorità di P.G. che controlla la esecuzione di una misura custodiale domiciliare o non custodiale), potranno comunque essere valutate in udienza dal collegio giudicante, che pronuncerà, se vi è conte-

MH  
M  
K


stazione, ordinanza con cui accoglie oppure dichiara inammissibile la richiesta. Se il difensore è comparso per errore il presidente lo congeda. Se è comparso per contestare il rito adottato può interloquire. Il personale addetto alla portineria ammetterà l'accesso del difensore che deduca tale situazione.

6.3) In difetto di rituale richiesta di trattazione orale / partecipazione personale in udienza dell'imputato, il Presidente dispone la revoca dell'ordine di traduzione dell'imputato ristretto in carcere, oppure, nel caso di sua custodia domiciliare, la revoca della autorizzazione a uscire dal domicilio per recarsi in udienza, oppure, nel caso di sua sottoposizione a misura non custodiale, la revoca della autorizzazione a recarsi in udienza.

Punto 7) Nei Decreti di citazione ancora da emettersi sarà contenuto un avviso all'imputato che, qualora voglia presenziare, deve far formulare la richiesta al proprio difensore nelle forme e nei termini dell'art. 23, co. 4, D.L. 149/2020


Bologna, 22 dicembre 2020

Corte d'Appello di Bologna  
Il Presidente f.f.  
Roberto Aponte




.....

Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Bologna  
Il Procuratore Generale  
Ignazio De Francisci




.....

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
La Presidente  
Avv. Italia Elisabetta D'Errico




.....

Unione Regionale dei Consigli degli ordini Forensi  
Dell'Emilia Romagna  
Il Presidente  
Avv. Mauro Cellarosi



.....

Camera Penale di Bologna  
Il Presidente  
Avv. Roberto D'Errico



.....